

- Ordinare che si proceda alla registrazione del marchio 5635867 ROSALIA DE CASTRO per le classi 32, 33 e 35, e
- condannare il convenuto alle spese, annullando la condanna alle spese del ricorso a carico della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente del marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «RODALIA DE CASTRO» per prodotti e servizi delle classi 32, 33 e 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: sig.ra Constantina Sotelo Ares.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo spagnolo «RODALIA» per prodotti e servizi della classe 33.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e dell'opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) 2009 del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Global Steel Wire/Commissione

(Causa T-429/10)

(2010/C 301/99)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, Spagna) (rappresentanti: F. González Díaz e A. Tresandí Blanco, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- In via principale, annullare, ai sensi dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la decisione della Commissione 30 giugno 2010, C(2010) 4387 def. nel procedimento COMP/38344-Acciaio di precompressione;
- In subordine, annullare o ridurre, ai sensi dell'art. 261 TFUE, l'importo dell'ammenda comminata con la decisione impugnata e
- In ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la medesima di cui alla causa T-426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commissione.

I motivi e i principali argomenti fatti valere sono analoghi a quelli dedotti nel menzionato procedimento.

In particolare, la ricorrente osserva che la Commissione europea non ha rispettato lo standard probatorio richiesto dalla giurisprudenza comunitaria al fine di determinare la responsabilità della GSW per la condotta delle sue controllate. La Commissione europea non ha dimostrato che la GSW abbia potuto esercitare un'influenza determinante nella condotta delle società da essa controllate.